



Ai genitori degli alunni

Ai docenti

Scuola secondaria

Sito web

Oggetto: **Disposizioni validità anno scolastico**

Come è noto, ai sensi dell'art.5 D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni e delle alunne è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola sec.1° grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno scolastico".

Nella tabella sottostante vengono evidenziati il monte ore annuale e il numero totale di assenze consentite:

	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	ORE OBBLIGATORIE DI LEZIONE ANNUALI	TOT.ORE ASSENZA CONSENTITE NELL'ANNO
Secondaria Tempo normale	30	990	743	247
Secondaria indirizzo musicale	32	1056	792	264

Lo stesso Decreto prevede che il Collegio dei docenti possa individuare possibili deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni, a condizione che si tratti di casi eccezionali, certi e documentati e che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.

Si trascrive quanto deliberato dal Collegio dei docenti dell'8 Novembre 2022:

Deroghe stabilite dal Collegio dei docenti:

1. Gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della famiglia);
2. Malattie certificate e documentate al momento;



3. Terapie e/o cure programmate;
4. Partecipazione a gare sportive (CONI);

5. Comprovate/conosciute situazioni di disagio familiare o socio – culturale (nuclei familiari seguiti dai Servizi sociali);
6. Eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili.
7. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri derogatori stabiliti dal Collegio dei docenti procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza.

Nei casi in cui venga accertato il mancato conseguimento del limite minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procede all'applicazione dei criteri derogatori e successivamente valuta se sussistano le condizioni per poter procedere alla valutazione.

Nel caso di impossibilità di procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo d'istruzione, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli alunni.

Alla luce di quanto sopra i genitori sono invitati a vigilare sul numero delle ore di assenza dei propri figli, segnalando tempestivamente al docente coordinatore di classe la motivazione di eventuali assenze prolungate.

I docenti coordinatori sono pregati di segnalare in presidenza situazioni di alunni che potrebbero superare il tetto massimo di assenze consentite.

**Il Dirigente Scolastico
Beatrice Lambertucci**